REGOLAMENTO (CEE) N. 2290/78 DELLA COMMISSIONE

del 28 settembre 1978

relativo alle modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di ricino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2874/77 del Consiglio, del 19 dicembre 1977, che prevede misure speciali per i semi di ricino (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 5, l'articolo 3, terzo comma, e l'articolo 4,

considerando che, date le normali fluttuazioni dei prezzi sul mercato mondiale, è opportuno disporre che il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di ricino sia determinato almeno una volta al mese ;

considerando che è opportuno prevedere, per le offerte e le quotazioni prese in considerazione, adattamenti intesi a compensare le eventuali differenze rispetto alla presentazione, alla qualità, alle condizioni e al luogo di consegna, per i quali dev'essere fissato il prezzo medio del mercato mondiale ;

considerando che per l'applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1853/78 del Consiglio, del 25 luglio 1978, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i semi di ricino (2), occorre determinare il valore degli oli e dei panelli sul mercato della Comunità ; che a tal fine devono essere presi in considerazione le offerte e i corsi più favorevoli dei prodotti di origine comunitaria nonché dei prodotti importati consegnati a Rotterdam e immessi in libera pratica ; che, qualora le offerte e i corsi dei prodotti importati non rispondano a tale modalità di consegna, occorre prevedere i necessari adattamenti ;

considerando che, per facilitare il controllo del diritto all'integrazione, è necessario prevedere la presentazione dei contratti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2874/77 entro una certa data ;

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1853/78 gli Stati membri produttori procedano al controllo per sondaggio sul posto dell'esattezza delle superfici indicate nei contratti presentati ; che per garantire l'efficacia di questo controllo occorre prevedere ch'esso venga operato su un numero rappresentativo delle superfici ;

considerando che in caso di trasformazione dei semi in uno Stato membro diverso da quello in cui sono stati prodotti, l'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1853/78 subordina la concessione dell'integrazione alla presentazione da parte dell'impresa di trasformazione di un documento compilato a suo nome, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 3, del medesimo regolamento ; che per garantire la corretta applicazione di questo sistema occorre definire le indicazioni minime che devono figurare in tale documento, nonché le condizioni della sua presentazione alle autorità dello Stato membro di destinazione ;

considerando che l'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1853/78 dispone che gli Stati membri controllino l'entrata dei prodotti nell'impresa di trituraZione nonché la loro trasformazione ; che per garantire l'efficacia del controllo in detta impresa è opportuno definire la nozione di impresa di trasformazione e definire le modalità del controllo stesso ;

considerando che per effettuare questo controllo occorre basarsi sulla contabilità di magazzino delle imprese ;

considerando che per facilitare la commercializzazione dei semi di ricino, occorre prevedere che l'importo dell'integrazione applicabile sia quello vigente il giorno in cui l'oleificio chiede all'organismo competente di effettuare il controllo dei prodotti nell'impresa ;

considerando che per il buon funzionamento del regime d'integrazione è opportuno disporre che gli Stati membri compilino un certificato che determini il quantitativo che ha diritto all'integrazione nonché l'importo della medesima ; che per motivi di buona gestione amministrativa è opportuno prevedere che la trasformazione dei semi avvenga entro un certo termine ;

considerando che per garantire l'applicazione uniforme del regime d'integrazione occorre definire le modalità di versamento dell'integrazione in oggetto ;

considerando che è opportuno stabilire un criterio in ordine alla frequenza minima delle fissazioni dell'integrazione ; che è sufficiente che l'integrazione venga applicata almeno una volta al mese ;

considerando che, per facilitare la buona gestione del regime d'integrazione, è opportuno che gli Stati membri comunichino alla Commissione, ad intervalli regolari, taluni dati relativi alla produzione e alla trasformazione dei semi ;

(1) GU n. L 332 del 24. 12. 1977, pag. 1.
(2) GU n. L 212 del 2. 8. 1978, pag. 1.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Prezzo del mercato mondiale

Articolo 1

1. Nel corso del periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari il prezzo del mercato mondiale dei semi di ricino è determinato una volta al mese. Tuttavia in caso di modifiche importanti della situazione del mercato esso può essere modificato nel frattempo.

2. Tale prezzo è determinato per 100 kg ed è calcolato sulla base delle offerte e delle quotazioni più favorevoli.

Articolo 2

1. Qualora le offerte e le quotazioni dei semi di ricino riguardino :

a) una presentazione diversa da una presentazione alla rinfusa, il loro importo è diminuito di 0,47 UC/100 kg ;

b) un prodotto di qualità diversa da quella per la quale è stato fissato il prezzo d'obiettivo, il loro importo è adattato in conformità del coefficiente che figura in allegato A ;

c) un prodotto reso « c & f », il loro importo è aumentato dello 0,2 % per tener conto del costo dell'assicurazione ;

d) un prodotto reso « cif » per un luogo di transito della frontiera diverso da Rotterdam, il loro importo è adattato tenendo conto della differenza delle spese di trasporto e di assicurazione rispetto a un prodotto reso a Rotterdam ;

e) un prodotto reso « fas », « fob », o altrimenti, il loro importo è aumentato, secondo il caso, delle spese di carico, di trasporto e di assicurazione dal luogo di imbarco o di carico sino al luogo di transito della frontiera ;

f) un prodotto reso « cif », il loro importo è aumentato di 0,325 unità di conto per 100 kg per tener conto delle spese di sbarco e di inoltro a Rotterdam.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, si considerano soltanto le spese di carico, di trasporto e di assicurazione meno elevate.

Articolo 3

Qualora sia applicato l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1853/78 sono prese in considerazione i quantitativi e i costi di trasformazione seguenti :

41,5 kg d'olio, 53 kg di panelli e 5 unità di conto per 100 kg.

Controllo

Articolo 4

I contratti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) 2874/77 sono presentati entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, per la campagna 1978/1979 i contratti sono presentati entro il 31 ottobre 1978.

Articolo 5

1. Il controllo mediante sondaggio di cui all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1853/78 verte sul 5 % almeno delle superfici indicate.

Tuttavia, per la campagna 1978/1979 gli Stati membri possono derogare al comma precedente.

Articolo 6

L'organismo all'uopo designato dallo Stato membro produttore accerta :

a) che i contratti depositati soddisfino a tutte le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2874/77 nonché dal regolamento (CEE) n. 1193/78, segnatamente per quanto concerne il rispetto del prezzo minimo ;

b) che la quantità dei semi per la quale è richiesta l'integrazione, o, secondo i casi, per la quale è redatto il documento previsto dall'articolo 9, corrisponda alla quantità che può essere prodotta sulla superficie di cui trattasi.

Articolo 7

Ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 6, lettera b), l'organismo designato dallo Stato membro produttore :

a) in caso di effettuazione del controllo di cui all'articolo 5 stabilisce le superfici da prendere in considerazione per il calcolo della quantità che può essere prodotta ;

b) negli altri casi, prende in considerazione la superficie indicata nel contratto.

Articolo 8

Per la determinazione della quantità che può essere prodotta si tiene segnatamente conto delle rese per ettaro constatate mediante sondaggio.

Articolo 9

1. Il documento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1853/78 è redatto, su richiesta dell'interessato, in un originale ed una copia da parte dell'autorità designata dallo Stato membro produttore per ogni operazione di spedizione.

2. Il documento ha per titolo « Documento di conformità in materia di integrazione comunitaria per i semi di ricino » e contiene almeno le seguenti indicazioni :

— nome ed indirizzo dell'impresa di trasformazione che ha concluso il contratto di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2874/77 ;

— quantità di semi che possono beneficiare dell'integrazione di cui all'articolo 6 sub b) ;

— numero d'ordine, data della consegna, timbro e firma dell'autorità competente.

Inoltre, tale documento deve attestare la conformità del contratto alle condizioni richieste e precisare che i semi possono beneficiare dell'integrazione.

3. L'originale del documento è restituito all'interessato e la copia è conservata dall'organismo emittente.

4. Tale documento nonché il documento doganale di immissione al consumo o copia di esso sono presentati dall'impresa di trasformazione all'organismo designato dallo Stato membro dove i semi sono trasformati. Il documento di conformità è conservato da tale organismo.

5. Le autorità competenti dello Stato membro dove i semi sono trasformati chiedono, quando lo ritengono necessario, le giustificazioni supplementari al fine di assicurarsi dell'identità tra i semi entrati nell'impresa di trasformazione e quelli per i quali è stato rilasciato il documento di conformità.

Articolo 10

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per impresa di trasformazione :

a) qualsiasi locale o altro luogo che si trovi nel perimetro dello stabilimento di trasformazione dei semi di ricino in olio e

b) quando i prodotti di cui trattasi non possono essere depositati in tale perimetro, qualsiasi luogo di deposito al di fuori di quest'ultimo che offra sufficienti garanzie ai fini del controllo dei prodotti depositati e che sia stato approvato preventivamente dall'organismo incaricato del controllo stesso.

2. L'organismo designato dallo Stato membro dove i semi sono trasformati verifica che la quantità entrata nell'impresa dove saranno trasformati corrisponda

— a quella determinata conformemente all'articolo 6, lettera b), nel caso in cui i semi siano trasformati nello Stato membro in cui essi sono prodotti ;

— a quella indicata nel documento di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1853/78 in caso contrario.

L'organismo competente ammette al beneficio dell'integrazione solo la quantità di cui ai due trattini precedenti.

3. Il prelievo dei campioni, la riduzione dei campioni per laboratorio in campioni per analisi, nonché la determinazione del tenore di impurità e umidità sono effettuati secondo un metodo unico per tutta la Comunità. Tuttavia, in attesa che venga definito un metodo comunitario, gli Stati membri possono impiegare i metodi da essi scelti.

Articolo 11

Salvo caso di forza maggiore, i semi di ricino la cui entrata nell'impresa è stata verificata in conformità dell'articolo 10 non possono più uscire come tali dall'impresa stessa, pena la perdita al diritto all'integrazione.

Articolo 12

Ai fini del controllo, di cui all'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1853/78 l'impresa di trasformazione tiene una contabilità distinta per i semi di ricino raccolti nella Comunità e semi di ricino importati, recante almeno l'indicazione :

— dei quantitativi di semi entrati, con menzione del peso netto del prodotto non trasformato nonché, nel caso di prodotti raccolti nella Comunità, del tenore di umidità e impurità totali ;

— dei movimenti dei semi tra i locali e i luoghi di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), e i luoghi di deposito di cui alla lettera b) dello stesso paragrafo ;

— dei quantitativi di semi trasformati, dei quantitativi di olio e dei panelli prodotti, nonché dei quantitativi di semi, di olio e di panelli usciti dall'impresa.

Articolo 13

1. La domanda di cui all'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1853/78 è presentata dall'interessato al più tardi al momento dell'entrata nell'impresa dei prodotti di cui all'articolo 10 del presente regolamento, e comunque prima della loro trasformazione.

La domanda è presentata per iscritto.

2. La domanda, presentata conformemente al paragrafo 1, vale come domanda di aiuto.

3. La domanda può essere fatta soltanto per una o più partite. Per partita si intende un determinato quantitativo di semi di ricino numerato all'entrata nell'impresa e per il quale sia stata effettuata un'analisi in conformità dell'articolo 10.

4. La domanda deve recare almeno una delle indicazioni seguenti :

— cognome, nome e indirizzo del richiedente ;

— quantitativo di semi di ricino per il quale è chiesta l'integrazione ;

— numero o numeri della partita o delle partite interessate.

Articolo 14

L'integrazione da concedere è quella valida il giorno di presentazione della domanda di cui all'articolo 6 lettera b), del regolamento (CEE) n. 1853/78.

Articolo 15

1. Dopo la verifica della domanda di cui all'articolo 6, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1853/78 l'organismo competente rilascia un certificato di integrazione, nel quale sono indicati :

— il quantitativo di semi di ricino che può beneficiare del diritto all'aiuto, il cui peso è espresso in chilogrammi ed adeguato conformemente al metodo definito nell'allegato B ;

— l'importo dell'integrazione da concedere.

2. Il certificato è redatto in almeno due esemplari ; il primo è rilasciato al richiedente e il secondo conservato dall'organismo emittente.

3. Gli Stati membri possono pagare al detentore del certificato l'anticipo dell'integrazione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1853/78, a condizione che vengano fornite sufficienti garanzie.

4. Salvo caso di forza maggiore, il certificato obbliga a trasformare il quantitativo indicato nel certificato stesso entro un termine di 270 giorni dalla data del rilascio.

L'obbligo si considera adempiuto quando il quantitativo trasformato, determinato secondo il metodo definito in allegato, non è inferiore di oltre il 2 % al quantitativo indicato.

Tale quantitativo si riferisce ad un prodotto i cui tenori di umidità e impurità corrispondono a quelli per i quali è fissata l'integrazione.

Integrazione

Articolo 16

1. L'integrazione è concessa soltanto per i semi di ricino di qualità sana, leale e mercantile.

2. L'integrazione è corrisposta previa presentazione del certificato e dopo attestazione, rilasciata dall'organismo incaricato del controllo, della trasformazione dei prodotti identificati nel certificato durante il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 4. L'integrazione viene versata entro i 120 giorni successivi alla data di presentazione del certificato. Se il quantitativo totale non viene trasformato entro il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 4, l'integrazione è versata proporzionalmente ai quantitativi già trasformati.

Articolo 17

1. Ogni anno nel caso della prima fissazione dell'integrazione per una determinata campagna, viene stabilito il periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi comunitari in base alla procedura prevista dall'articolo 38 del regolamento n. 136/66/CEE.

2. L'integrazione valida durante questo periodo è fissata una volta al mese in modo da assicurare la sua applicazione il primo giorno del mese seguente la data della sua fissazione. Tuttavia, in caso di modifica importante della situazione del mercato, essa può essere modificata nell'intervallo. L'ultima integrazione fissata durante il periodo di cui trattasi è valida per la restante campagna.

3. La Commissione comunica agli Stati membri, non appena fissati ed in ogni caso prima della loro messa in applicazione, gli importi dell'integrazione da corrispondere per 100 kg di prodotti.

Articolo 18

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, se del caso, fin dal momento della loro designazione, il nome e l'indirizzo degli organismi designati per l'applicazione delle misure speciali per i semi di ricino.

La Commissione ne informa senza indugio gli altri Stati membri.

2. Gli Stati membri produttori comunicano alla Commissione

a) entro il 30 giugno di ogni anno il numero dei contratti depositati e la superficie totale indicata in tali contratti ;

b) entro il 30 settembre di ogni anno la totalità delle superfici dei semi di ricino prese in considerazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 7 ;

c) entro il 31 dicembre di ogni anno le quantità di semi per i quali il diritto alla integrazione è riconosciuto conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 1853/78 ;

d) entro il terzo mese che segue quello della fine della campagna, le quantità per le quali è stata concessa l'integrazione nonché l'importo pagato durante la campagna precedente.

Tuttavia per la campagna 1978/1979 le comunicazioni di cui sub a) e b) devono essere effettuate entro e non oltre il 31 ottobre 1978.

3. Gli Stati membri nei quali i semi di ricino di origine comunitaria sono trasformati comunicano alla Commissione :

a) durante il periodo di cui all'articolo 17, paragrafo 1, entro il 15 di ogni mese, le quantità di semi di ricino per i quali l'integrazione è stata richiesta conformemente all'articolo 13, paragrafo 2 ;

b) nel rimanente periodo della campagna, entro la fine del mese successivo al termine di questa, le quantità di semi per le quali l'integrazione è stata richiesta durante questa parte della campagna conformemente all'articolo 13, paragrafo 2.

4. La Commissione comunica agli Stati membri, ad intervalli regolari, uno stato recapitolativo dei dati forniti in conformità dei paragrafi precedenti.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

ALLEGATO A

Coefficienti di equivalenza dei semi di ricino

	Importo da detrarre UC/100 kg	*Importo da aggiunger UC/100 kg*
Semi di ricino provenienti da		
— Sudan, Etiopia	— 1,429	
— Tanzania, Uganda, Kenia	— 0,881	
— Paraguay, Ecuador	— 0,467	
— Nicaragua, Filippine	— 0,260	
— Pakistan		+ 0,714
— Tailandia		+ 0,361
— Altri paesi	—	—

ALLEGATO B

Metodo di calcolo del peso dei semi di ricino

$$\frac{100 - (i + h)}{100 - (i_1 + h_1)} \times q = X$$

i = impurità dei semi il cui peso è da determinare,

h = umidità dei semi il cui peso è da determinare,

i_1 = impurità, h_1 = umidità } della qualità per la quale l'integrazione è fissata,

q = quantità dei prodotti come tali, espressa in kg il cui peso è da determinare,

X = peso dei prodotti da prendere in considerazione espresso in kg.

Nota :

Per il tenore in umidità ed impurità sono considerate soltanto le prime due decimali.